

STATUTI E PRIVILEGI CONCESSI ALL'UNIVERSITA' DI ROSSANO

(1526)

Privilegia ad favorem Civitatis Rossani

BO NA, Dei Gratia Regina Poloniae; Magna dux Lituaniae Barique Princeps Rossani, Russiae, Prussiae, Masoviae et domina; Universis et singulis praesentis privilegii seriém inspecturis Reginalem Gratiam et Bonam voluntatem; cum nihil preclarium et laudabilius in optimis principibus elucescere soleat quam in subditos liberalitas, per quam similes rerum omnium conditori reddantur, nihil nobis magis praecipuum cordi sedet, quam ut subditos nostros liberalitate atque clementia devinctos obnoxiosque nobis perpetuo effitiamus, et ad solite fidelitatis obsequia pergrataque servitia subditorum animos exertemur; sane cum parte magnifice Universitatis et hominum fidelium nostrorum civitatis nostrae Rossani humillime supplicatum fuerit ut quasdam petitiones et gratias ipsius universitatis nostrae porrectas benigne intuentes benignius expediri mandaremus; Nos vero justis inclinate precibus nostras decretationes de mera liberalitate et benigna gratia nostra procedentes in singularium supplicationum calce apponi et adnotari iussimus, quarum tenor de verbo ad verbum talis est qualis sequentis: Gratie se supplicano alla Serenissima Signora Regina, per la Universita di Rossano per servizio de sua altezza et conservazione et queto viver di essa Universita.

1.- In primis perché il regimento della citta di Rossano dipende dalla elettione seguente: venti, cioè dieci nobili et dieci onorati cittadini secondo l'antica consuetudine di detta citta; pertanto accio detti eletti sieno ben registrati et affinati si haveranno da eligere del modo susseguente. Placet Regali Maiestati.

2.- Item a far detta nuova elettione per ordinati di detta citta si congregaranno nel mese di agosto, o, quasi in fine gli venti ordinati per quello anno et oltr'essi se ne agiungeranno venti altri, dieci nobili, et dieci honorati cittadini eligendi collo intervento del magnifico governor per essa Universita, quali venti eligendi si elegeranno de diverse casate quanto più si po, in modo che non possano esser più di due per casata in tutta detta agregazione integra; Placet Regali Maiestati.

3.- Item agregati detti quaranta si fara la elettione degli dieci nobili per lo regimento dello anno venturo in questo modo seguente: uno della elettione et regimento di quello tempo degli nobili nominerà un'altra persona nobile per eletto dello anno futuro: fatta detta nominatione si ballottera per gli dieci nove nobili, e venti honorati cittadini agregati ut supra et in loco di esso nominate, escluso in ballottatione, lo Sindaco degli nobili dara sua ballotta. Placet Regali Maiestati.

4.- *Item si declara che si detto nobile del regimento nominera unaltro nobile degli agiunti in detta aggregatione, oltre che lo eligente se intende in ballottatione sempre escluso, sia escluso lo eletto se nominato in ballottatione, et in suo loco lo Sindico degli popoli dia la ballotta in detta elettione. Placet Regali Maiestati.*

5.- *Item fatta detta elettione dal detto nobile et ballottatione per gli quaranta, ut supra, lo altro nobile del regimento elegera et nominera et dopo si ballottera ut supra, et così si eseguera gradatim et successive insino che saranno nominati venti nobili et ballottati ut supra. Placet Regali Maiestati.*

6.- *Item si declara che prima elegeranno et nomineranno gli eletti seu ordinati di quello anno et dopo gli agiunti gradatim uno per uno et si ballotteranno gli nominati ut supra. Placet Reg. Maiestati.*

7.- *Item si declara che detti eligenti habiano da eleger et nominar ciascaduno una persona nominata et ballottata ut supra, et, per evitar qualsivoglia fraude si potesse immaginar, et in questo sia et possa esser costretto per lo magnifico governor sub pena ducatorum viginti quinque da applicarse alla Ser.ma Signora Regina, et volendo eleger se stesso gli sia permesso, purché non sia stato nominato et eletto più inanti da altro. Placet Regali Maiestati.*

8.- *Item fatta detta nominatione et ballottatione di detti nobili nominati et ballottati ut supra per gli quaranta, si pigliera nota degli voci havera havuto ciascuna persona nominata in suo favor, et si fara lo squatrinio di detti venti nominati et ballottati, et sene elegeranno diece, et quegli che haveranno avuti più voci gradatim et successive rispetto aliorum, et gli altri habenti minor voci si intendano esclusi dalla ballottatione di quello anno. Placet Regali Maiestati.*

9.- *Item si se troveranno due o più haver equali voci seu ballotte, et respectu aliorum hanno più voci si ponga alla sorte lo nome di detti habenti equal voci et quel nome che prima reuscera si intenda eletto per ordinato. Placet Reg. Maiestati.*

10.- *Item si declara ch'l precedente capitolo si intenda si nove haveranno havuti più voci degli due o tre habenti equal voci (.....).*

(nell'originale manca il foglio 3 recto e verso)

34.- *.... et scrittor' sieno tenuti accettar loro offitij in gli quali sono stati eletti et imbussolati sotto pena di ducati venticinque, per quos ut supra dicitur da applicarse alla Ser. Signora Regina, et costretto non ostante detta soluzione esercitar detto suo offitio, nisi iusta causa excusationis precesserit si habia da decidere per il magnifico Sig. Governor qui pro tempore erit. Placet Regali Maiestati.*

35.- *Item si dichiara che lo detto cassero habia da donar nel principio di sua amministrazione pregiaria assecuratione degli danari gli perwegneranno dalla Universita et per sua previsione habia docati. Placet Regali Maiestati.*

36. - *Item che lo detto cassero seu thesorier habia de far libro de Introito et esito limpido giornate et nomi di chi havera ricevuti danari et causa perche con partite ben formate et nette. Reg Maiestati.*

37.- *Item che lo detto cassero non possa pigliar danari dalla Universita senza espressa licenzia degli Sindici di quello anno in scriptis. Placet Regali Maiestati.*

38.- *Item che gli debitori di detta universita non possano esser constretti a pagar al detto cassero si prima non vedeno lo detto ordine degli prefati Sindici, et quel visto et ricevuta copia da mano di detto cassero per sua cautela habia il debitor a pagar secondo lo tenor di detto ordine al prefato cassero. Placet Regali Maiestati.*

39.- *Item che lo detto cassero seu thesaurer non possa far esito della pecunia unneversale o parte senza ordine di detti Sindici ut supra; et fando esito di detti danari con detto ordine senza dilatione lo habia da notar in libro. Placet Reg. Maiestati.*

40.- *Item che gli detti Sindici non possano far ordine al detto cassero di esborsar quantita di danari passando la somma di carlini cinque, si prima non ni e saputa et ordine della electione. Placet Regali Maiestati.*

41.- *Item che gli prefati Sindici non habiano da far eccetto uno libro di Introito et esito, et ciascaduno di detti Sindici sia tenuto in solidum et ad quem melius, et sia lecito ad essa Universita variar la esattione che 349
havesse incomintato ad essiger da uno di detti Sindici et parte exegerit. Placet Regali Maiestati.*

42.- *Item che detto cassero et Sindici siano tenuti ogni tre mesi producer gli loro libri et innanti la electione partita per partita, et poi si elegano due, uno degli nobili et laltro degli cittadini o più ad arbitrio di essa Universita, quali vedano detti conti et habiano ad annotar, scriver et far fede di quello e in effetto, tanto in lo libro di detto cassero, come nello libro di detti Sindici, nella prima charta vacua di detti libri, et dopo del tutto si habbia a dar notizia ad essa Universita per lo interesse suo, et gli si doni chiaro bilanzo del tutto. Placet R.M.*

43.- *Item si dichiara che detto conto non si intenda conto finale, ma una certa visione di conti per quello po succeder in dies; ma in fine anni si habiano da veder gli conti di detti*

Sindici et casseri di tutto lo anno integro, per gli rationali saranno eletti per detta Universita. Placet Regali Maiestati.

44.- Item si dichiara che detti Sindici et thesaurier et che non fusseno altrimenti richiesti per detta Universita ogni tre mesi habiano a proponer che si vedano gli conti, et non lo fando caschino alla pena di onze diece per qualsivoglia vice et per quali di applicarse alla Ser. Signora Regina. Placet Regali Maiestati.

45.- Item che gli prefati Sindici, finito lo uffitio, et similmente il cassero, infra uno mese habiano da notificar ad essa Universita seu electione agregata ut solitum est, che sono parati dar conto delloro amministrazione, et che per questo essa Universita erega gli razionali quali vedano detti lor conti, et non fandonno detta notificatione ad essa Universita, ut supra, caschino alla pena di onze diece per qualsivoglia vice et quali di applicarse alla Ser. Sig. Regina. Placet Reg. Maiestati.

46.- Item che gli Sindici nuovi sieno tenuti far electione quando saranno richiesti per gli precedenti quali voleno preponer le cose attinenti in gli presenti capitoli, et habiano da eleger gli razionali fatta detta preposizione una con la electione sotto pena di onze diece da applicarse alla Ser. Sig.ra Regina. Placet R. M.

47.- Item che gli prefati Sindici et Mastro Giurato habia.....

(L'originale risulta mutilo. Manca qui il foglio 5 r. e v.)

55.- fuisse ballottato et in verità fusse lo contrario, accaschi in la pena di onze diece di applicarse alla Ser. Signora Regina praeter alias poenas iuris. Placet Regali Maiestati.

56.- Item qualsivoglia cosa che si preponera per lo Sindaco prima si discuta a voce, et dopo lo parer di ciascaduno eletto si ballotti, et quello che sarà approbato da più ballotte si intenda conchiuso. Placet Regali Maiestati.

57.- Item quando haveranno diverse voci et giuditij et haveranno eguali voci, si ballotti una volta, et si nel secondo ballottar saranno diseguali ballotte, quello sia approbato che havera maggior numero di ballotte, et si saranno nella seconda ballottatione eguali si stia al giuditio dello magnifico Governator che pro tempore erit, qual parer degli due habenti equal voci si ha da osservare et scrivere in libro degli consigli di essa Universita. Placet Regali Maiestati.

58.- Item si dichiara che mandandosi persona alcuna per servitio di essa Universita si habiano da pagar in questo modo ut supra per tota provintia ad raggione di quattro carlini al giorno; et extra provintiam in regno a raggione de cinque carlini il di, praeter

quando si fusse dottor il quale habia da haver cinque carlini in provintia et extra provintiam sei carlini il die in lo regno. Placet R.M.

59.- Item quando si havesse da mandar extra regnum, in questo casu, secundum qualitatem loci et persone si habia da dar il salario moderato secondo che sarà il bisogno et sarà dato per ballottatione; et innanti che ci mandi si habia da consultar et ballottar il salario, alias si intenda lo salario a sei carlini, dichiarando che tutti quelli sono mandati per servitio della Universita in quocumque loco habiano da far notar in libro della Universita per gli Sindici e scrittor della citta; et dopo suo ritorno far notar il giorno che e ritornato in quello medesimo giorno che ritorna o ad alius lo di seguente, alias sian pagate o moderate le giornate ad arbitrio dello consiglio. Placet Regali Maiestati.

60.- Item si dichiara che qualsivoglia persona sara eletta per servitio di detta Universita, tanto per mandarse in provincia quanto extra regnum sia tenuta effettuar et eseguir quello per detta Universita gli sara ordinato iuxta suum posse, né si possa escusar nisi ex iusta causa impedimenti, et resti contenta del salario moderato ut in praecedentibus capitulis sub pena unciarum decem da apphcarse alla Ser. Sig. Regina, et nemine denunciante. Placet Regali Maiestati.

61.- Item si dichiara che mandandosi danari in Cosenza si habiano da pagar quattro giornate a chi va con detti danari incomintando dal mese di marzo infino a tutto settembre inclusive, et da mese di ottobre et per tutto febrar si paghino quattro giornate et ad alius cinque si per alcuno impedimento sara bisogno gli detti cinque giorni circa lo andare, tornar et asignar detti danari et si per gli Sindici sara dato 351 salario con la supradicta forma a quegli anderanno per provincia vel extra provintiam in regno imputentur ipsis Sindicis et si fuisse approbato per tutto lo consiglio. Placet Regali Maiestati.

62. Item che tutti quelli che anderanno in Cosenza con danari al thesorier habia da portar polisa di detto thesorier di tutto quello gli hanno asignato gli Sindici, eccetto si manchassero in gli danari alcuni acini, o gli fusse asignato per detti Sindici alcuno docato falso; in pena et sub pena ducatorum viginti da applicarse alla Ser. Sig. Regina et nemine denunciante et di perder sua prevision. Placet Regali Maiestati.

63.- Item si prima non resti atenta la Ser. Sig. Regina che in nullo modo si possa far edifitio alcuno o grutta intorno detta citta acciò in futuro non sia in danno di essa Universita in tempo di guerra per servitium di S. M. Serenissima et per ogni rispetto; et casu quo detto edifitio o grutta si facesse intorno detta citta et con asenso di tutta la Universita bisogna detto edifitio et grutta si possa impune destruere et ruinar tanto in tempo di guerra come in tempo di pace et che la Universita non sia tenuta a satisfar agli

edificatori seu possessori et proprietari di detti edifitij in cosa alcuna. Placet Regali Maiestati.

64.- Item che da questo presente anno decima inditione innanti si viva in la citta Rossano per gabelle quali le infrascritte et questo per servizio di Iddio delluna e l'altra Maestà, et beneficio di essa Università. Placet Regali Maiestati. Le gabelle son queste: la gabella della farina a grana quattro lo tumulo; la gabella dello vino ad grana tre la salma piccola; la gabella degli alberi delle olive a tornese uno et mezo per piede di conto ogni anno; la gabella degli alberi di fico e cergne, amandole et altri alberi soliti star in apprezzo fruttiferi mezzo tornese per albero; le terre di quarto a grana tre per tumulata; le terre di terragio a grano uno et mezo per tumulata. Placet Regali Maiestati. Li datii degli animali: gli bovi a carlini due per bove; le bacche a grana quindici per baccha; gli somarri a carlini due per somarro et similmente le giumente de imbasto; gli muli et cavalli de imbasto a grana undici per testa et similmente de armento; la gabella degli animali minuti: porci, pecor, et crape a grana due per testa; la gabella della carne a tornese uno per rotolo; la gabella delle botteghe, case, pignatari, magazeni, censi et qualunque altra cosa locata a ragione de carlino uno per docato secondo sono tassati in lo apprezzo et similiter furna, molini, trappeta et qualsivoglia altra cosa solita accatastarsi et si dovera accatastare pro tempore; la gabella della seta et celsi secondo lo solito; la gabella delle teste a ragione di dudeci grana per docato secondo l'estima che sta in lo apprezzo. Placet Regali Maiestati.

65.- Item si dichiara che le prefate gabelle si habian da vendere in giorno di festa et che detti Sindici non habiano da partecipar in dette gabelle dirette vel indirette per essi o surrogati persone sotto pena di docati trecento da applicarse alla Ser. Sig. Regina et nemine denuntiante. Placet Regali Maiestati.

66.- Item gli prefati Sindici siano tenuti poner et notar nello principio de loro libro tutte le suprascritte gabelle con notarse quanto ciascuna di esse è stata venduta et a chi con partite nette e chiare. Placet Regali Maiestati.

67.- Item si dichiara che la gabella della farina si habia da vender in la metà dello mese di agosto et tutte le altre gabelle che opportunamente si possono vender nel mese di agosto. Placet Regali Maiestati.

68. Item che gli detti Sindici si habiano a cautelar da detti gabellotti in tal modo che detta Università habia il suo, altramenti sia in danno et pregiuditio di essi Sindici et non di essa Università dichiarando che detti Sindici si habiano a cautelar da essi gabellotti fra otto giorni; dopo haveranno scorse dette gabelle. Placet Regali Maiestati.

69. *Item si dichiara che detti Sindici si cautelino da detti gabellotti con sufficientissima pregiaria, et che detti pregi si obrigono pagar proprio et principali more tutto quello che detti gabellotti hanno comperato dette gabelle. Placet Regali Maiestati.*

70. *Item che detti gabellotti et loro pregi seu expromissori habiano de pagar terzo per terzo per rata, cioè quelli gabellotti che possono esiger la gabella a loro scursa dal principio seu dal tempo che hanno incantato dette gabelle; et detti gabellotti et expromissori ut supra habiano da pagar in poter dello suprascritto cassero mediante gli ordini degli detti Sindici del modo si contene in gli suprascritti capituli. Placet Regali Maiestati.*

71.- *Item si supplica Sua Maestà Serenissima si degni ordinar al magnifico Governator di detta citta presente et futuro che habia da far osservare per gli Sindici et huomini di detta citta gli suprascritti capitoli et gratie saranno confermate per Sua Maesta Serenissima, et che non fusse richiesto dagli Sindici et huomini di esta citta et hoc sub pena et come meglio piacera a Sua Maestà Serenissima. Placet Regali Maiestati.*

Et havendo ben visto et maturamente discusso gli retroscritti capitoli et statuti oltre che gli habiano confirmati con el beneplacito et volonta nostra come appar in la decretatione apposta in ciascaduna di essi; ampliando la nostra gratia et buona volonta tenemo verso questa nostra citta, per alcune altre cause moventi la mente precedenti da nostra mente quali una con tutti gli altri volemo che siano inviolabilmente osservati. In primis perche intendemo che per abuso alcune si postpone di chiamarnosì nello regimento et consiglio gli ordinarij eletti surrogandoci altre persone; volemo che qualsivoglia conchiusione o decreto fatti senza la integra congregatione degli ordinari eletti et diputati sia nullo et invalido, et coloro che saranno surrogati dando il lor voto senza protestatione alla pena di onze due.

(L'originale manca del foglio 7)

Nel foglio 8 sono riportate le firme dei consegnatari dei Privilegi a partire dal 1599.

Nota:

Questo documento ha fatto sempre bella mostra nel Museo Diocesano di Corigliano-Rossano. Riporta che è stato donato al Museo da Ignazio Pisani, che a sua volta o l'aveva trovato negli archivi comunali oppure era in suo possesso in quanto erede di Diego Pisani, l'ultimo Erario dei Borghese.

I privilegia sono stati esposti alla mostra su Bona Sforza che si è tenuta qualche anno fa al Castello Svevo di Bari insieme ai libri rossi di Bari, Modugno e di altri paesi soggetti alla Regina.